

STATUTO

SAGRA DELLA CASTAGNA DI MANZIANA

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), è costituita l'associazione non riconosciuta denominata "Sagra della Castagna di Manziana", di seguito indicata anche come "Associazione".

Art. 2 – SEDE – DURATA - ADESIONE

L'Associazione ha sede in Manziana (Rm), via san Francesco d'Assisi 32.

La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si potrà affiliare ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno o del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale.

Art.3 – UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Sagra della Castagna di Manziana APS" oppure "Sagra della Castagna di Manziana associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 4 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi.

Letizia Cuccini
Renato Pomeri

Carlo

Roberto

Luigi

Balucchi

Roberto

Cecilia Luzzi

Stefano Pomeri

Baruch

- J. J. J.*

Carved by hand

- Shona Hume

Art. 5 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

Second Chapter
Rueb. 100

6

Amadi Lewis

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini che ne fanno richiesta dichiarando di condividerne gli scopi sociali, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo Statuto, il regolamento e le delibere degli Organi associativi.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti gli associati, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 90 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Stefano Caracci
Roberto Puri
Cage
Rubino
Luca

Quanto
Quanto
Quanto
Quanto
Quanto

Art. 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione ed hanno diritto di essere informati di tutte le iniziative dell'Associazione e di parteciparvi. Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché il diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o Pec con un preavviso minimo di 15 giorni.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo dei fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono tenuti:

- ad adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il Nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli Organi associativi;
- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO - SANZIONI

La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto immediato.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;

Letizia Quaresima
Renzo Pini

Cap

Renzo Pini

Renzo Pini

Renzo Pini

Renzo Pini

Renzo Pini

- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto, all'associato l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta all'associato, il quale entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli Associati, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Proviviri (ove nominato).

Art. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale: l'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' il massimo organo rappresentativo degli associati dell'Associazione, che la costituiscono.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Letizia Angeli
Renzo

Cesare *Pinocchio* *Luigi*

Bonafant

Stefano

Carosio

Stefano

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due associati.

E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele-conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza degli associati con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il dieci per cento degli associati presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni;
- delibera in ordine alla determinazione della quota associativa;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- nomina l'Organo di Controllo;
- nomina la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, nel caso in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli associati, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

Longo Andrea
Longo Andrea

Cog

Alunfel

Longo

+

Longo

Longo

Consiglio

Longo

Longo

- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto, compreso il Presidente, da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 7 eletti fra i soci. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto previsto per il Presidente. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea degli Associati chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli Associati, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea degli Associati perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, a mezzo avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri non meno di 4 (quattro) giorni prima della adunanza; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Retina Arcieri
Renzo *Cas* *Alfredo* *Luigi*

#
Donat
Alfredo
Consiglio Direttivo
Alfredo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione delle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione degli associati (oltre gli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli Associati;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 18 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La causa di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria degli Associati;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'articolo 10 del presente Statuto.

Stefano Cristofari
Stefano Cristofari

Cog

Alfredo Lucio

Bonetto

Stefano Cristofari

Cherubini

Stefano Cristofari

Nel caso in cui uno o più dei Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

Art. 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica per tre anni.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed, in particolare, ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere; nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea degli Associati.

Letizia Greco
Roberto *Carlo* *Roberto* *Luigi*

Beneat

Roberto

Cecilia *Vizz*

Roberto

Art. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

Quando previsto dalla legge l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo giusta causa dall'Assemblea.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dell'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art.5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statuarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alla materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Severino Grimaldi
Piero

Cag

Roberto Lush

#

Benet

Roberto

Consiglio Liv

Piero

Roberto

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 24 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

TITOLO IV – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO

Art. 25 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art.26, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Art. 26 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex-art.6 del Codice del Terzo Settore;

Stefano Guercini *Roberto* *Luigi*

- g) proventi delle attività a favore degli associati, dei loro familiari, di terzi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 27 – BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque in un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 28 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Luciano Amelio
Antonio

Cag

Michael

Bene

Roberto

Cesare Lizz

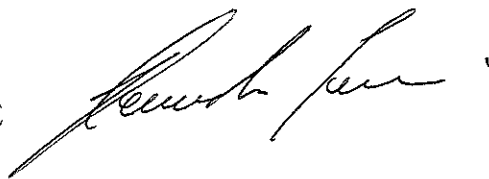
Pom

Andrea

CANALE ALBICINI GIACOMO - PRESIDENTE



CARUCCI ALESSANDRO - VICE PRESIDENTE



CHIRICHILLI LETIZIA - TESORIERE



FERRANTI CINZIA - SEGRETARIO



VIZZI CLAUDIA - CONSIGLIERE



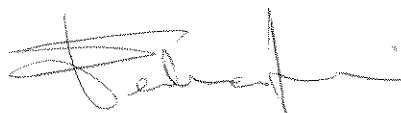
AGNESE BONATO - CONSIGLIERE



FIORUCCI ANDREA - CONSIGLIERE



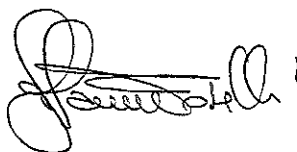
SENESE FEDERICA - CONSIGLIERE



MICHELI ROBERTO - CONSIGLIERE



FORNELLI ILARIA - CONSIGLIERE



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA **BRACCIANO**
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV. **RM**

CODICE FISCALE 1 6 8 1 5 9 7 1 0 0 3

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI SAGRA DELLA CASTAGNA DI MANZIANA

nome

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

DOMICILIO FISCALE MANZIANA

prov. via e numero civico

R | M VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 32

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

C | N | L | G | C | M | 8 | 6 | E | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 4 | N

codice identificativo 6 | 3

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1550		2022	200,00	

codice ufficio	codice atto	TOTALE A	200,00 B	SALDO (A-B)
				200,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	TOTALE C	D	SALDO (C-D)

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	TOTALE E	F	SALDO (E-F)

codice ente/codice comune	razz	immo. var. Az.	Saldo	numero immobile	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	TOTALE G	H	SALDO (G-H)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	TOTALE I	L	SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	TOTALE M	N	SALDO (M-N)

EURO + 200,00

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
giorno mese anno	AZIENDA CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno ☐ bancario/pastale
n.ro ☐ circolare/vaglia postale
tratto / emesso su _____
cod. ABI _____ CAB _____

3 4395 01/08/2022

0,00 **TJQ22L004395000KB**
200,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TJQ